



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCHETTA	ERNESTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PREVIDI	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1058/10
depositato il 09/09/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02020100066846623000 I.V.A. 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dal ricorrente:

NANNETTI GIULIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ROMA N .53 41037 MIRANDOLA MO

difeso da:

MONARI DANIELE
ROMA N .53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1058/10

UDIENZA DEL

23/03/2011

ore 15:30

SENTENZA

N°

144

PRONUNCIATA IL:

23.03.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15-04.2011

Il Segretario

[Signature]



Svolgimento

La società ricorrente ha impugnato l'iscrizione a ruolo della somma di euro 54.518,00, per iva, sanzioni ed interessi non versati.

Assume parte ricorrente di essere debitrice della minor somma di euro 27.714,96 per l'anno 2006, avendo versato - a fronte di un debito d'imposta di euro 122.565,00 - euro 68.047,00.

Nelle controdeduzioni depositate il 10.11.2010, l'Ufficio contesta le affermazioni della ricorrente e ribadisce la pretesa tributaria, ritenendo che tutte le somme iscritte in cartella siano dovute.

A seguito dell'intervenuto fallimento della ricorrente, si è costituito in giudizio la curatela, insistendo nella richiesta di annullamento della iscrizione a ruolo (fatta eccezione per quanto iscritto a titolo di irap, interessi e sanzioni).

Motivi

Dalla cartella esattoriale notificata, non era, oggettivamente, evincibile in base a questi motivi l'Ufficio, in sede di liquidazione dell'imposta, avesse ritenuto di rettificare, nei termini in cui ha rettificato, la dichiarazione iva presentata dalla società.

Tanto basta, ad avviso di questa Commissione, per ritenere viziato, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento.

Di fatto si è utilizzato lo strumento del controllo ex art. 54 bis del Dpr. 633/72, per effettuare un controllo di natura sostanziale.

L'iscrizione a ruolo per l'anno 2006 deve pertanto essere rideterminata ed accertata in euro 27.714,96, vale a dire la differenza tra l'importo di euro 95.764,00 risultato a debito per l'anno in questione e la somma di euro 68.047,04 pagato dalla ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

Accoglie il ricorso e riduce l'iscrizione a ruolo per iva anno 2006 da euro 54.518,00 ad euro 27.714,96; dichiara l'Amministrazione tenuta a rifondere le spese al ricorrente, che liquida in imponibili euro 2.000,00, oltre cpa, iva e contributo spese generali come per legge.

Modena il 23.03.2011

Il Presidente

Dott. Ernestino Bruschetta



Il Relatore

Avv. Claudio Previdi

